REGOLAMENTO (CEE) N. 2695/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 602/87 relativamente a determinate modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,

considerando che la consegna dei vini alla distillazione obbligatoria è stata ritardata, in alcune regioni della Comunità, da disposizioni nazionali che limitavano la circolazione dei mezzi di trasporto nei mesi estivi; che, allo scopo sia di consentire ai produttori di adempiere i loro obblighi, sia di permettere alla misura in questione di produrre pienamente l'effetto previsto di alleggerimento del mercato, appare necessario ritoccare il regolamento (CEE) n. 602/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2293/87 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 602/87 il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le date di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3 e 5 ed all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono differite di 45 giorni. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
(3) GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 48.
(4) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 41.